

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta da

Dott. VERGA Giovanna - Presidente

Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere

Dott. CALVISI Michele - Relatore

Dott. LEOPIZZI Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

nel procedimento a carico di

Tu.Pi. (CUI (Omissis)) nato a P il (Omissis)

avverso l'ordinanza del 03/08/2024 del TRIBUNALE di GENOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO GAETA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della convalida dell'arresto di Tu.Pi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 3 agosto 2024 il Tribunale di Genova non convalidava l'arresto di Tu.Pi., rigettava la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti del medesimo e ne ordinava la liberazione se non detenuto per altra causa.

Al Tu.Pi. era stato contestato il reato di tentata estorsione nei confronti del padre Tu.Pi. Giuseppe, posto in essere al fine di ottenere del denaro da destinare all'acquisto di un telefono cellulare.

Riteneva il Tribunale che l'arresto non fosse avvenuto in una situazione di flagranza, evidenziando che i Carabinieri erano intervenuti nell'abitazione familiare all'esito della segnalazione di un'animata lite, e ritenendo verosimile la versione dei fatti fornita dall'indagato secondo la quale il padre aveva lanciato dalla finestra il cellulare del figlio e nel corso della colluttazione i contendenti si erano procurati reciproche lesioni, ritenendo pertanto che nella specie fossero carenti i gravi indizi di colpevolezza.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo, con il quale deduceva violazione dell'[art. 380 cod. proc. pen.](#) in relazione agli artt. 629 cod. pen. e 382 cod. proc. pen.

Assumeva, in particolare, che nella specie dovevano ritenersi sussistenti i presupposti che legittimavano l'arresto in flagranza dell'indagato, ossia la configurabilità del reato di tentata estorsione, l'attribuibilità del detto reato all'arrestato e lo stato di flagranza, tenuto conto della situazione di fatto conosciuta dagli agenti operanti al momento dell'arresto, avuto riguardo in particolare alle dichiarazioni rese dalla persona offesa (il padre dell'arrestato aveva dichiarato che il figlio lo aveva aggredito al fine di ottenere la somma di Euro 100,00 da destinare all'acquisto di un nuovo cellulare), riscontrate dall'osservazione diretta, da parte dei militari intervenuti, dei lividi sul volto e sulle braccia del padre dell'arrestato che, nel frangente, si era mostrato in palese stato di ubriachezza.

Concludeva sul punto il ricorrente sostenendo che al momento dell'intervento dei militari non era emerso agli occhi di questi alcun elemento idoneo a fondare l'ipotesi secondo la quale al momento dell'arresto fosse in atto una lite familiare con lesioni reciproche e contestuali, e precisando, quanto allo stato di flagranza, che tale presupposto doveva ritenersi sussistente poiché i militari erano intervenuti sul posto percependo una parte della condotta che era ancora in essere, avendo udito le urla dell'indagato e dei suoi familiari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Ed invero, come condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale in seno alla propria requisitoria scritta, il giudice della convalida deve valutare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria con una verifica di ragionevolezza in merito allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati indicati negli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., verifica che deve fare riferimento alla situazione di fatto in concreto riscontrata dagli agenti operanti, senza tenere conto di eventuali elementi sopravvenuti, acquisiti nel corso dell'udienza adi convalida (cfr., fra le tante, Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, P., Rv. 278382 - 01).

Il giudice della convalida deve, pertanto, porsi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi in quel momento conosciuti, la sussistenza dei suddetti presupposti legittimanti l'arresto in flagranza, senza estendere la valutazione alla verifica degli elementi idonei a sostenere un giudizio di affermazione di responsabilità.

Applicando i sopra indicati principi al caso di specie, deve ritenersi senza meno legittimo l'operato della polizia giudiziaria, in quanto espressivo di un uso ragionevole dei poteri discrezionali esercitati, avuto riguardo alla sussistenza di una serie di elementi oggettivi (urla percepite, lesioni direttamente osservate, contegno della vittima in grave stato di paura, contegno dell'indagato in evidente stato di ubriachezza, dichiarazioni immediate fornite dalle persone offese) legittimanti l'esercizio del potere di arresto.

Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'arresto è stato effettuato legittimamente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato effettuato legittimamente.

Così deciso in Roma il 30 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2025.